

Materiali da costruzione «doc», dal primo luglio 2013 cambiano le regole

La nuova marcatura Ce punta sulla sostenibilità

Requisiti sempre più «green» e obbligo di Dichiarazione di prestazione (Dop) per i produttori. Con il regolamento Cpr 305/11/Ue in arrivo garanzie per progettisti e procedure «light» per le Pmi

DI ALESSIA TRIPODI

O pere che dovranno essere progettate, costruite e demolite secondo criteri di sostenibilità, garantendo il riciclo e riutilizzo a «fine vita». E performance dei materiali che dovranno essere certificati attraverso la Dichiarazione di Prestazione (DoP), documento che permetterà a imprese, progettisti, direttori dei lavori e installatori di valutare l'idoneità dei prodotti che entrano in cantiere. Sono le principali novità introdotte dal nuovo regolamento sulla marcatura Ce per la commercializzazione dei prodotti da costruzione – Construction Production Regulation, Cpr 305/11/Ue del Parlamento Ue e del Consiglio – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 24 aprile 2011 e che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2013. Il regolamento manda «in pensione» la direttiva 89/106 del Consiglio europeo, nata con l'obiettivo di fissare requisiti essenziali e omogenei per i materiali nei diversi Paesi dell'Unione e che, per essere cogente, doveva essere recepita dagli ordinamenti nazionali: mentre il nuovo Cpr entrerà in vigore così com'è in tutti gli Stati, senza bisogno di recepimento.

«La marcatura Ce non attesterà più solo la conformità dei materiali da costruzione a una specifica tecnica – spiega **Alfonsina di Fusco**, responsabile area tecnica di **Andil** (Associazione nazionale degli industriali dei laterizi) che, insieme con **Icmq** (Organismo di certificazione leader nelle costruzioni), lo scorso 28 febbraio a Bologna ha tenuto un seminario di approfondimento sul nuovo Cpr – ma, con l'obbligatorietà della DoP, che sostituirà la «Dichiarazione di conformità» prevista dalla precedente direttiva, il produttore dovrà dichiarare anche le specifiche prestazioni dei propri prodotti, che potranno essere immessi sul mercato solo se accompagnati dalla DoP in forma cartacea o elettronica. Un'altra significativa novità – aggiunge Di Fusco – è l'introduzione del 7° requisito di base delle opere da costruzione ovvero l'«uso sostenibile delle risorse naturali». E per l'industria dei laterizi «il Cpr 305 costituisce un riconoscimento significativo – commenta il presidente Andil, Luigi Di Carlantonio – che

premia l'attenzione all'innovazione costante dell'offerta produttiva».

«L'introduzione del 7° requisito, secondo il quale bisogna garantire che nella produzione, utilizzo e smaltimento del prodotto ci sia il minor impatto ambientale possibile, risponde a un'esigenza del mercato – sottolinea **Lorenzo Orsenigo**, direttore di Icmq – che considera sempre più la sostenibilità come key factor. Tanto che – aggiunge – molti produttori stanno già anticipando il regolamento, producendo la Dichiarazione ambientale di prodotto che certifica, per esempio, livelli di emissioni e inquinamento su tutto il ciclo di vita». Il nuovo regolamento «prevede poi – annuncia il presidente Andil – procedure di dichiarazione semplificate per le Pmi, ma solo per alcuni prodotti non strutturali certificati nei cosiddetti sistemi 3 e 4, per esempio masselli di calcestruzzo, piastrelle, elementi di copertura dei tetti, non critici dal punto di vista della sicurezza». Esiste, però, un rischio di «non applicabilità» del 7° requisito. «Dal 1° luglio – spiega Orsenigo – il regolamento sarà cogente e con esso anche il requisito sulla sostenibilità che, però, risulterà non applicabile fino alla revisione delle norme che, probabilmente, non arriverà prima del 2018. Ciò significa che «i produttori – continua Orsenigo – potranno continuare a fare dichiarazioni di conformità in base alla vecchia direttiva finché il 7° requisito non sarà formalmente applicabile, anche se in realtà il mercato si sta già orientando verso un adeguamento volontario». Altra questione riguarda l'accreditamento degli enti di certificazione: «Gli organismi notificati a fronte della vecchia direttiva – dice il presidente Icmq – dovranno avere una nuova abilitazione in base al regolamento, ma tale procedura avviata dai ministeri competenti deve concludersi entro il 30 giugno 2013, altrimenti noi non potremo operare». Mentre Andil sottolinea la necessità di «analizzare maggiormente nel dettaglio gli elementi sostanziali per la redazione della DoP e l'etichettatura per l'apposizione della marcatura Ce» ha detto Di Fusco, sottolineando che «a tale proposito l'Andil si è impegnata a raccogliere richieste di chiarimento da parte dei produttori da sottoporre ai ministeri competenti». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo Regolamento per la marcatura Ce introduce la Dichiarazione di Prestazione (DoP). La DoP dovrà essere utilizzata da progettisti, direttori dei lavori, installatori per valutare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto

I requisiti di base delle costruzioni diventano sette:

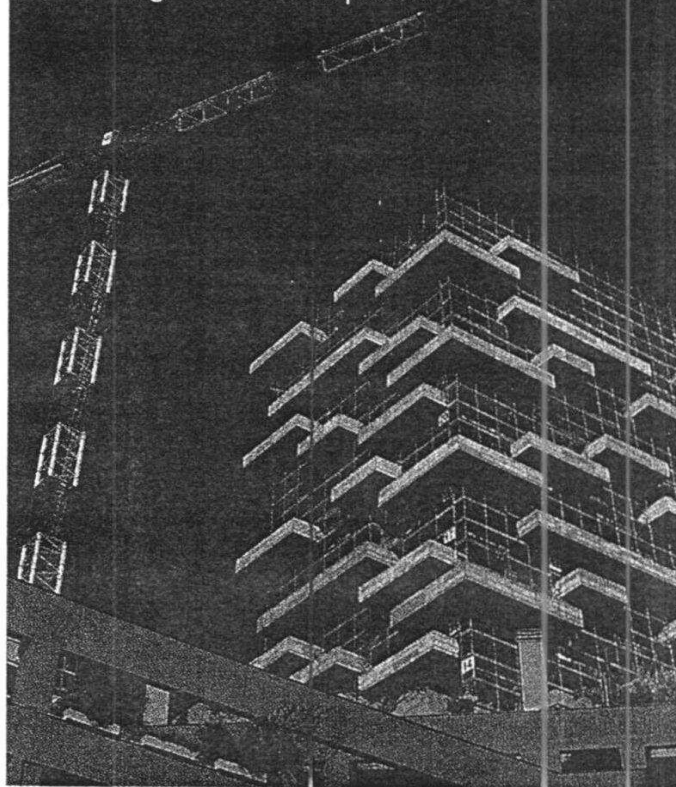
- ① Resistenza meccanica e stabilità
- ② Sicurezza in caso di incendio
- ③ Igiene salute e ambiente
- ④ Sicurezza nell'impiego
- ⑤ Protezione contro il rumore
- ⑥ Risparmio energetico e ritenzione di calore
- ⑦ Uso sostenibile delle risorse naturali

Per rispettare il 7° requisito le opere dovranno essere concepite, realizzate e demolite tenendo conto:

Della possibilità di riciclo delle opere, dei materiali e delle loro parti dopo la demolizione

Della durabilità delle opere di costruzione

Dell'uso di materiali "ecologicamente compatibili"



■ Certificazione secondo la En 1090-1

Per acciaio e alluminio l'obbligo di «bollino» scatta solo nel 2014

Con il nuovo regolamento Cpr 305/11/Ue in arrivo novità anche per la marcatura Ce dei componenti strutturali metallici secondo i requisiti di conformità previsti dalla norma EN 1090-1. Ma per questi materiali l'obbligo del «bollino di qualità» scatterà non prima del 1° luglio 2014, anche se per i produttori è già possibile procedere alla marcatura volontaria, secondo quanto stabilito dalla direttiva 89/106. Che, come già accennato, sarà sostituita da nuovo regolamento 305/11 in vigore dal prossimo 1° luglio. E che introdurrà l'obbligo di corredare i prodotti con la DoP, la Dichiarazione di Prestazione che sostituirà la «vecchia» dichiarazione di conformità. «La norma EN 1090-1 sull'esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio è già vigente e armonizzata e con l'entrata in vigore del nuovo Cpr non cambierà sostanzialmente nulla – spiega **Stefano Tomasi**, referente tecnico per la marcatura Ce dei prodotti da costruzione di Bureau Veritas, organismo di certificazione e ispezione attivo in 140 Paesi del mondo – ma dovranno essere riviste le appendici informative Za, vale a dire gli allegati nei quali sono elencate nel dettaglio le procedure per la marcatura Ce e i compiti affidati ai vari soggetti coinvolti nel processo di certificazione». Il campo di applicazione della EN 1090 è

piuttosto vasto e comprende componenti in acciaio e in alluminio utilizzati in diverse tipi di opere: dai capannoni, alle intelaiature per edifici residenziali o uffici, dalle grandi opere infrastrutturali come ponti in acciaio e calcestruzzo, viadotti o tralicci, fino agli stadi e ai grandi spazi espositivi. Di conseguenza, per differenziare i requisiti tecnici a seconda della complessità dei componenti, «la EN 1090 – spiega Tomasi – introduce il concetto delle 4 classi di esecuzione, con requisiti tecnici via via più stringenti». Così si va dalla «classe 1 – continua Tomasi – per le opere cosiddette semplici, quelle, cioè, con rischi moderati legati a eventuali collassi o fallimenti, fino alla classe 4, che si riferisce a strutture particolarmente complesse con importanti implicazioni riguardo la sicurezza».

I requisiti tecnici per ognuna delle classi «sono indicati nelle parti 2 e 3 della EN 1090 – continua Tomasi – che forniscono i dettagli, le prescrizioni e le raccomandazioni relative alle varie fasi e ai procedimenti di lavorazione dei componenti metallici, cioè il taglio, piegatura, foratura, saldatura, movimentazione, stoccaggio, con l'obiettivo – aggiunge – di assicurare un adeguato livello di resistenza meccanica e stabilità, capacità impiego e durabilità». ■

Al. Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA